

Cercasi certezza per la maternità

Le supplenti in astensione obbligatoria hanno diritto a essere retribuite fin dal primo giorno. Idem per le docenti in interdizione anticipata (gravidanza difficile). E' l'effetto dell'entrata in vigore del nuovo testo dell'articolo 142 del contratto, che ha cancellato la clausola previgente, che disponeva il divieto di retribuire le lavoratrici con la cosiddetta nomina giuridica.

A questo proposito, l'ufficio scolastico regionale per la Campania ha emanato già le prime disposizioni, per consentire alle scuole di agire nel rispetto della legge (nota prot.5444/2005). Il provvedimento, pur avendo carattere locale, riporta un'interpretazione che può essere utile per facilitare il lavoro delle scuole su tutto il territorio nazionale.

Ciò perché il testo dell'articolo 142 si limita semplicemente a non fare più menzione delle previgenti clausole che impedivano al retribuzione. E dunque, la novità rischiava di passare presso-

ché inosservata. La nota direttoriale, però, contiene un elemento potenzialmente foriero di contenzioso. Il dispositivo prevede, infatti, che i vantaggi derivanti dal diritto alla retribuzione durante il periodo di astensione dal lavoro per maternità debbano essere corrisposti solo dal 2 febbraio 2005: data di sottoscrizione definitiva dell'accordo, che ha portato alla modifica della precedente stesura dell'articolo 142 del contratto.

Il termine del 2 febbraio, però, non è definitivo. L'ufficio scolastico regionale ha inviato, infatti, una richiesta specifica all'amministrazione centrale per ottenere un chiarimento definitivo. Nel frattempo, però, si naviga a vista. E alcune direzione provinciali del tesoro hanno già disposto il pagamento degli arretrati a partire dal 1° settembre scorso: data di assunzione delle supplenti che hanno ottenuto la nomina dagli uffici scolastici provinciali nel mese di agosto.